



R.G. N. 3/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA – Sezione Lavoro

Composta dai Magistrati:

Dr. Luigi Perina

Presidente

Dr. Umberto Dosi

Consigliere Rel.

Dr.ssa Marina Vitulli

Consigliere

la pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con ricorso iscritto il 2.1.2017

da

INPS (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, con domicilio eletto presso
l'Avvocatura Distrettuale Inps di Venezia, Dorsoduro 3500/D.

-appellante-

Contro

-SIANI ANTONIO (C.F. SNINTN52T01H703O), rappresentato e difeso
dall'avv. Sossio Vitale, elettivamente domiciliato in Treviso, via Longhin n.
1.

-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

-appellati-

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 509/16 del Tribunale di Treviso in
funzione di Giudice del lavoro.

In punto: Riconoscimento pensione.



CONCLUSIONI:

Per parte appellante:

In riforma dell'impugnata sentenza,

Nel merito: rigettarsi l'avverso ricorso in primo grado, in quanto infondato in fatto e in diritto, o comunque non provato.

Spese, diritto e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio interamente rifiutati.

Per parte appellata Siani Antonio:

Respingere l'appello promosso dall'Inps e confermare l'impugnata sentenza.

Con vittoria di compenso professionale e delle spese, anche generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Così lo riassume il Giudice di primo grado nell'impugnata sentenza n. 509/2016 emessa il 22.11.2016:

“Il ricorrente, nato l'1 dicembre 1952, ha esposto di essere cessato dal rapporto di lavoro per licenziamento collettivo del 14 agosto 2008 e messo in mobilità per la durata di tre anni (mobilità cessata il 16 ottobre 2011), e di avere maturato i requisiti per la pensione (propri del regime anteriore al d.l. 201 del 6 dicembre 2011, e consistenti in 60 anni di età e 36 anni di contributi) l'1 dicembre 2012.

Ha, quindi, esposto di avere presentato domanda di accesso ai benefici per i lavoratori c.d. “salvaguardati ex art. 1 comma 194 legge 147/2013, secondo cui è esteso l'applicazione dei requisiti pensionistici anteriori alla riforma del 2011 a coloro che maturino i detti requisiti entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 201/2011 ed il cui "rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile



a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; domanda che la D.T.L. aveva rigettato ritenendo la insussistenza dei requisiti; il diniego era stato ribadito in data 1 agosto 2014 ed in data 28 settembre 2014; era stata, quindi, proposta domanda di pensione all'Inps, respinta il 22 giugno 2015. Ritenendo erronei i detti provvedimenti di rigetto, Siani ha proposto l'odierno ricorso con il quale, nel merito, ha concluso: "previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento amministrativo emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dichiarare il diritto del sig. Siani Antonio a percepire la pensione fin dalla data dell'1 gennaio 2014".

L'Inps ha difeso il proprio provvedimento argomentando in relazione alla non sussumibilità del caso del Siani (interessato ad una procedura di mobilità, e quindi ad un licenziamento collettivo) nella categoria di coloro il cui rapporto è cessato per ""risoluzione unilaterale dei rapporto", stante la peculiarità propria del licenziamento collettivo e delle differenze esistenti rispetto al licenziamento individuale plurimo. Ha quindi affermato che, essendo stato il ricorrente interessato dalla procedura di mobilità, egli poteva, astrattamente, beneficiare delle salvaguardie disposte per i lavoratori in mobilità previste sia dalla legge 207/2013 che 147/2014, categorie nelle quali, però, egli non rientrava non avendone i requisiti, così come non rientrava nella categoria di cui all'art. 24 comma 14 lettera a) del D.L. 201/2011

Il Ministero non si è costituito.

1.2. Con sentenza n. 509/2016, il Tribunale dichiarava il diritto del ricorrente a percepire la pensione sin dall'1.1.2014, in applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 comma 194 lett. d) della L. 147/2013.

Il Giudice di prime cure riteneva che il licenziamento collettivo per cessazione dell'attività aziendale, di cui il ricorrente era stato destinatario con decorrenza 14.10.2008, fosse equiparabile al licenziamento individuale previsto dalla norma citata. Né il ricorrente poteva essere escluso dalla categoria di cui alla lettera d) in quanto fruitore di mobilità, "tanto che alla



data della richiesta di salvaguardia, quanto alle date di entrata in vigore di tutta la normativa in materia di salvaguardia (conseguente alla riforma pensionistica del 2011) la mobilità era cessata, senza che i convenuti abbiano specificato -né è diversamente rinvenibile- la disposizione normativa in base alla quale sarebbero esclusi dalla lettera d) coloro che, pure colpiti da un provvedimento di licenziamento (che è una risoluzione unilaterale del rapporto per definizione), avessero, per il passato, fruito di un periodo di mobilità conclusosi già anteriormente alla riforma pensionistica”.

2.1. Avverso la predetta decisione ha proposto appello l’Inps, censurandola per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il licenziamento collettivo, cui il ricorrente è stato sottoposto in data 14.8.2008, fosse equiparabile al licenziamento individuale previsto dalla disposizione normativa di cui all’art. 1 comma 194 lett. d) della L. 147/2013.

Deduce che il licenziamento collettivo è proceduralmente, oltre che ontologicamente, distinto da quello individuale, anche per le garanzie collettive ed economiche che sono collegate allo stesso. Inoltre, *“il licenziamento collettivo si innesta su scelte organizzative non sindacabili dall’imprenditore, collegate all’evoluzione o trasformazione della realtà aziendale, mentre, come già evidenziato in primo grado, il licenziamento individuale (ancorché plurimo) per giustificato motivo oggettivo si ricollega alla sopravvenuta oggettiva impossibilità di impiego del lavoratore nel processo produttivo”.*

Deduce che il legislatore ha previsto, *“per chi è stato destinatario di licenziamento collettivo (ed ha potuto usufruire del trattamento di mobilità), modalità e casi di salvaguardia diversi dal lavoratore oggetto di licenziamento individuale, che a parità di situazione fattuale (privazione del lavoro) non ha usufruito delle tutele previste per i licenziamenti collettivi (il generalmente più deteriore trattamento di disoccupazione, in relazione al quale, tra l’altro, non è prevista salvaguardia alcuna)”.*



2.2. Si è costituito nel giudizio di appello Siani Antonio, resistendo e chiedendo il rigetto del gravame.

In particolare, l'appellato Siani eccepisce il difetto di interesse ad agire dell'Inps, che aveva chiesto in primo grado di essere estromesso dal giudizio in quanto l'omesso riconoscimento da part della DTL del diritto del ricorrente a godere dei benefici per i lavoratori "salvaguardati" aveva impedito all'Istituto di esaminare nel merito la domanda di pensione.

Deduce poi di non avere mai affermato di essere stato destinatario di un licenziamento collettivo, bensì di risoluzione unilaterale del rapporto da parte della società Sirma spa per soppressione dell'intera attività produttiva svolta presso lo stabilimento di Marghera che, in quanto tale, ricade nell'art.

1 comma 194, lettera d) della legge n. 147/2013.

2.3. Non si è costituito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rimanendo quindi contumace.

2.4. La causa in grado di appello è stata decisa come da separato dispositivo di sentenza allegato agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato Siani di difetto di interesse ad agire dell'appellante Inps, essendo l'Istituto parte processuale nei cui confronti la sentenza impugnata è destinata a fare stato, e come tale quindi legittimato ad impugnare tale decisione.

4. Rileva il Collegio che il sig. Siani Antonio, a pagg. 1-2 del ricorso di primo grado, ha allegato di essere stato in data 14.10.2008 licenziato e posto in mobilità ex lege n. 223/12991 per anni tre, a seguito della cessazione dell'attività produttiva presso lo stabilimento di Marghera ove prestava attività lavorativa.

A riscontro di quanto sopra, il ricorrente ha prodotto in primo grado lettera di licenziamento 8.10.2008 di risoluzione del rapporto da parte di Sirma spa in esito a procedura di mobilità ex L. 223/1991 e di conseguente collocazione in mobilità del lavoratore (doc. 1), nonché attestazione datata 13.11.2008 di



iscrizione del sig. Siani nelle liste di mobilità per 36 mesi approvata dalla competente Commissione in data 16.10.2008 (docc. 1-2 ricorrente).

Pertanto, come correttamente accertato dal Giudice di prime cure, risulta provato che il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro per licenziamento collettivo, ed è stato messo in mobilità per la durata di tre anni sino al 16.10.2011.

Risulta quindi contraddittoria rispetto alle proprie precedenti allegazioni di primo grado, e comunque smentita per tabulas, la difesa dell'appellato Siani secondo cui lo stesso non sarebbe stato oggetto di licenziamento collettivo.

5. L'art. 1 comma 194 della L. 147/2013 estende l'applicazione dei requisiti pensionistici anteriori alla riforma del 2011 ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,;

(...) b) *i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.*

c) *i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi*



attività' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità' di mobilità' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 (...).

5.1. Erroneamente quindi il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la clausola di salvaguardia del diritto a pensione di cui alla lettera d) dell'art. 1 comma 194 della L. 147/2013, trattandosi viceversa di ipotesi riferibile ai soli licenziamenti individuali.

Ed infatti, il caso oggetto del presente giudizio è suscumbibile nell'ipotesi contemplata dalla successiva lett. e) della disposizione citata, che comprende appunto i lavoratori collocati in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ex L. 223/1991. Trattasi di disposizione speciale rispetto alla previsione generale dettata per i licenziamenti individuali dalla precedente lettera d) dell'art. 1 comma 194.

Le due ipotesi di licenziamento (collettivo ed individuale, ancorché plurimo) infatti non possono ritenersi equiparabili, non solo perché ontologicamente e proceduralmente differenti per le ragioni esposte dall'Istituto appellante, ma anche perché oggetto di distinta previsione da parte della L. 147/2013 ai fini dell'accesso ai benefici per i lavoratori cd. "salvaguardati".

A conferma di ciò, si legge nella nota prot. 14954 del 5.3.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto la "Procedura di accesso ai



benefici per i lavoratori cd. Salvaguardati di cui alla Circolare n. 44 del 12 novembre 2013”, che rientrano nell’ambito delle ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro il licenziamento intimato al termine di una procedura di mobilità per il quale il lavoratore abbia sottoscritto una conciliazione individuale, “ferma restando in ogni caso l’esclusione da tale fattispecie dei lavoratori che risultino fruitori dell’indennità di mobilità, poiché rientranti in altra categoria di salvaguardia”.

5.2. Essendo il sig. Siani stato oggetto di licenziamento collettivo, e non avendo risolto il proprio rapporto di lavoro in ragione di accordi conciliativi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410-411-412 ter cpc, il caso rientra nell’ambito della tutela prevista dalla lettera e) dall’art. 1 comma 194 L. 147/2013 citata.

E poiché il sig. Siani, alla data del 4 dicembre 2011 stabilita dal legislatore per l’operatività della cd. clausola salvaguardia, non era più in mobilità (essendo pacificamente cessata il 16.10.2011), non può usufruire dei benefici pensionistici previsti dalla L. 147/2013.

5.3. Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, in riforma dell’impugnata sentenza, devono essere rigettate le domande del ricorrente accolte in primo grado.

6. La singolarità del caso trattato, la sua difficoltà e novità e l’assenza di precedenti di legittimità specifici giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra l’Istituto appellante e l’appellato Siani.

Nulla invece sulle spese di lite del doppio grado di giudizio tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (rimasto sempre contumace) e le altre parti processuali.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:



- 1) Accoglie l'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta le domande del ricorrente accolte in primo grado;
- 2) Compensa interamente tra l'appellante e Siani Antonio le spese di lite del doppio grado di giudizio;
- 3) Nulla sulle spese di lite del doppio grado di giudizio tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le altre parti processuali.

Venezia 11.7.2019.

Il Consigliere estensore
dott. Umberto Dosi

Il Presidente
dott. Luigi Perina

